



Provincia Chieti



Guardia di Finanza

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI CHIETI E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CHIETI

Provincia Chieti, con sede in Chieti, Corso Marrucino 97, legalmente rappresentato dal Presidente Avv. Francesco Menna,

e

Comando Provinciale della Guardia di Finanza Chieti, con sede in via del Tricalle, n. 95, legalmente rappresentato dal **Col. Michele Iadarola**,

di seguito "Parti",

PREMESSO che:

- sul territorio della Provincia di Chieti, con lo stanziamento di una rilevante quota di risorse del P.N.R.R., verranno realizzate opere di significativo impatto in particolare nel campo dell'edilizia scolastica e della viabilità che attiveranno contratti pubblici di lavori, servizi e forniture meritevoli di particolare attenzione ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di tutela della legalità;
- si renderà necessaria un'intensificazione dell'attività di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici e sull'attività di regolazione degli stessi, nonché sul ciclo di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture di interesse pubblico, nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- il rispetto della legalità costituisce pilastro imprescindibile dell'azione amministrativa e fattore fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e umano, a protezione della libertà di impresa degli operatori economici e di un regolare svolgimento delle dinamiche imprenditoriali;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'art. 22, recante "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione", il quale prevede:

- al paragrafo 1, che *"Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi.*

A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio;

- al paragrafo 2, che *"Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:*
 - a) *verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi;*
 - b) *adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;*
 - c) *corredare una richiesta di pagamento di:*
 - i) *una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e*
 - ii) *una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate";*

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*;

VISTO il *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"* (di seguito anche "PNRR" o "Piano") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR *"per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d'interessi"*;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione della Legge 29 luglio 2021, n.108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e, in particolare:

- l'art. 7, comma 8, integrato delle modifiche di all'art.1, comma 4, lettera f) del Decreto Legge 24 febbraio 2023 n.13, il quale prevede che *"Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'Intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;

tenuto conto altresì che lo stesso decreto prevede, al fine di assicurare l'efficace attuazione del P.N.R.R.:

- un modello organizzativo articolato su 2 livelli di gestione (presidio e coordinamento, attuazione delle misure) che ha l'obiettivo di favorire le interlocuzioni con la CE in tutte le fasi di attuazione, controllo e rendicontazione conseguenti al pieno conseguimento di Traguardi e Obiettivi;
- che alla realizzazione operativa degli interventi provvedano le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR;
- che gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, assicurando la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n.113, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., recante *"assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"*;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n.156, e in particolare il relativo art.10 recante *"procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni"*;

VISTO l'art. 1 , comma 1043, del decreto-legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che *"Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico"*, denominato "ReGiS";

VISTO il DPCM 15 settembre 2021, concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del P.N.R.R.;

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (cd. Legge Anticorruzione);

VISTI il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*" e il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "*Ordinamento del Corpo della guardia di finanza*" che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il "*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*", che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione "*agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta*";

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'articolo 2-ter ("*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*");

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*, con particolare riferimento all'articolo 47 (*“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”*);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”*;

VISTO il decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera f. in base al quale, intervenendo sull'art. 7, comma 8 del D.L. n. 77 del 2021, ha modificato come segue *“Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

TENUTO CONTO del protocollo d'intesa siglato in data 15 febbraio 2023 dalla Regione Abruzzo e dal Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza L'Aquila; il documento di durata triennale, si sostanzia in uno scambio reciproco di informazioni sulle misure di sostegno, di incentivo e di finanziamento erogate a livello comunitario, nazionale e regionale, comprese le risorse derivanti dal PNRR, sulla spesa sanitaria e sulle procedure inerenti i contratti pubblici, gli appalti di beni e servizi e le concessioni di varie tipologie di benefici. La Regione, mettendo a disposizione la propria banca dati, condividerà le informazioni utili alle investigazioni a contrasto delle frodi sulla spesa pubblica, mentre i reparti abruzzesi della Guardia di Finanza comunicheranno le informazioni necessarie ad avviare le procedure di recupero dei finanziamenti o di sospensione delle somme già erogate. L'attuazione e l'efficacia dell'azione congiunta sarà monitorata da appositi tavoli tecnici composti da rappresentanti di entrambe le amministrazioni che si riuniranno periodicamente. L'obiettivo dell'accordo è quello di assicurare un presidio di legalità che, con tempestività, sia in grado di prevenire eventuali condotte fraudolente che si rivelino lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, sia sul piano penale che sotto il profilo del danno erariale, ma soprattutto promuovere un effetto deterrente, in comparti connessi alle misure di sostegno e finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

CONSIDERATO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra la "Provincia" ed il "Comando Provinciale", al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del territorio di competenza, tutto ciò premesso e considerato;

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Il presente protocollo di intesa è stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali di ciascuna Parte al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, per le quali è stato già perfezionato l'iter di concessione di competenza dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.
2. Per il perseguimento delle finalità oggetto del presente protocollo d'intesa, è promosso il confronto, anche attraverso riunioni periodiche, volto a individuare i settori maggiormente esposti a profili di rischio, sulla base degli elementi di anomalia più di frequente rilevati nel corso delle funzioni proprie attribuite dalla normativa alla competente struttura provinciale o all'esito delle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza.
3. Per la Guardia di Finanza (di seguito anche "Corpo"), la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2

(Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
 - a. per la Provincia:
 - (1) sul piano programmatico, il Presidente o Consigliere delegato;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Segretario Generale ed i Dirigenti interessati;
 - b. per il Comando Provinciale Guardia di Finanza Chieti, che ai fini esecutivi si avvarrà:
 - (1) sul piano programmatico, dal Comandante Provinciale *pro tempore*;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, dal Capo Sezione Operazioni, Programmazione e Coordinamento Informativo *pro tempore*;
 - (3) ai fini della competenza sulle attività da svolgersi, dal Comandante del Nucleo PEF Chieti *pro tempore*.

Articolo 3

(Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, la Provincia:
 - a. mette a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, ivi incluse quelle relative ai beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo/finanziamento già perfezionate, anche con monitoraggio trimestrale dell'andamento delle attività finanziate dal PNRR;
 - b. può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
 - c. fornisce input informativi qualificati di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.
2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
 - a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio della Provincia, dello Stato e dell'Unione europea;
 - b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà alla Provincia, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. La Provincia di Chieti, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.
3. Le Parti, collaborano al monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dell'azione congiunta anche con l'eventuale raccolta di dati e la loro trasformazione in informazioni utili a fini statistici e agli obiettivi raggiunti.
4. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti sarà effettuata di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

- a. Provincia Chieti: protocollo@pec.provincia.chieti.it;
- b. Nucleo PEF Chieti: ch1170000p@pec.gdf.it.

Articolo 4

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale. L'attività formativa in parola è espletata compatibilmente con i piani di formazione delle Parti ed in base ai rispettivi ordinamenti.
2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.
3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo:
 - a. ha la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
 - b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
 - a. Provincia Chieti: protocollo@pec.provincia.chieti.it ;
 - b. Comando Provinciale Guardia di Finanza Chieti: ch0500000p@pec.gdf.it.

per

PROVINCIA CHIETI

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE
(Avv. Francesco Menna)

per

**IL COMANDO PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA CHIETI**

F.to digitalmente

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Col. Michele Iadarola)